

va il Neonato per ivi stendere l'atto di nascita nel Registro.

Art. 26. La dichiarazione, e la presentazione potrà farsi anche dopo il battesimo, ed in questo caso il Parroco, o Sacerdote, che l' avrà amministrato, sarà strettamente tenuto di avvertire il Padre dell' Infante, o chiunque altro, alla di cui istanza fosse conferito il battesimo dell'obbligo di presentarlo all'Ufficiale dello Stato Civile.

“ Art. 27. La nascita dell' Infante sarà dichiarata dal Padre, ed in mancanza di questo, dai Dottori di Medicina, o di Chirurgia, dalle Levatrici, dagl' Ufficiali di Sanità, o da altre persone, che abbiano assistito al parto; e qualora la Madre avesse partorito fuori del suo domicilio, anche dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

„ Art. 29. Chiunque ritrovasse un Infante recentemente nato sarà tenuto a farne la consegna all' Ufficiale dello Stato Civile, colle vesti, e cogl' altri effetti ritrovati presso il medesimo, ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo, e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Art. 30. Sarà cura dell'Ufficiale dello Stato Civile d' inscrivere sul Registro delle Nascite l'atto della nascita d' un Infante, che fosse dato alla luce sulle Navi, o sovra Bastimenti del Regno d' Italia, o de' Negozianti, o d' altri qualsivogliano appartenenti

*Tomo XIV. Num.9.*